



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Modifica del decreto 25 marzo 2016 n. 2173, che stabilisce disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, per quanto concerne la campagna 2022 del Programma nazionale triennale a favore del settore dell'apicoltura.

VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1306/2013, del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1308/2013, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati e dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 2015/1366, della Commissione, dell'11 maggio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell'apicoltura;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1368, della Commissione, del 6 agosto 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell'apicoltura;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/166 della Commissione, del 10 febbraio 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 per quanto riguarda la proroga dei programmi nazionali nel settore dell'apicoltura;

VISTA la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e per l'adeguamento della norma nazionale alle direttive comunitarie, in particolare l'articolo 5 che istituisce un Fondo di rotazione;

VISTO l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;

VISTO il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la soppressione di AIMA e l'istituzione dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge n. 59, del 15 marzo 1997 e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante "Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154", come modificato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116;



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura nonché le successive modifiche apportate dal decreto legislativo n.101/2005, recante ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste;

VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, recante l'attuazione della Direttiva 2001/110/CE del Consiglio sul miele;

VISTA la legge 24 dicembre 2004 n. 313 sulla disciplina dell'apicoltura;

VISTO il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 sulla regolazione dei mercati alimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e) della legge 7 marzo 2003, n. 38;

VISTA la legge 13 agosto 2010 n. 136, recante le disposizioni in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il decreto, del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del 4 dicembre 2009, recante disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale;

VISTO il decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'11 agosto 2014, recante l'approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del citato decreto ministeriale 4 dicembre 2009;

VISTO l'articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 25 marzo 2016, e sue successive modificazioni, recante le disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli per quanto concerne il Programma Nazionale Triennale a favore del settore dell'apicoltura;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179 recante "Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132";

CONSIDERATO che il mutato quadro normativo unionale di riferimento rende necessario procedere ad una integrazione del decreto ministeriale 25 marzo 2016, n. 2173, al fine di armonizzare su tutto il territorio nazionale la normativa italiana con il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/166 della Commissione, del 10 febbraio 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368, per quanto riguarda la proroga dei programmi nazionali nel settore dell'apicoltura;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 2.3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del 16 dicembre 2021;



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETA

Articolo 1

(Programma Nazionale Triennale)

1. All'articolo 9 del decreto ministeriale 25 marzo 2016, n. 2173 è aggiunto il seguente comma 4 bis:

“4 bis. Entro il 15 aprile 2022, le Amministrazioni partecipanti al Programma comunicano, tra l'altro, al Ministero ed al competente organismo pagatore, se le attività del Programma debbano concludersi entro la data del 31 luglio 2022 o proseguire fino al 31 dicembre dello stesso anno.”

2. All'articolo 9 del decreto ministeriale 25 marzo 2016, n. 2173, sono aggiunti i seguenti commi 6 e 7:

“6. Limitatamente all'anno apistico 2022, le azioni sono portate a termine improrogabilmente entro il 31 dicembre 2022.

7. Le spese eventualmente effettuate dalle Amministrazioni partecipanti al Programma nel periodo 1° agosto-31 dicembre 2022, sono a carico dell'anno FEAGA 2023 e sono svincolate dal massimale finanziario assegnato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a ciascuna Amministrazione per l'anno 2022. Tali spese, pertanto, saranno scomutate in quota parte di ciascuna Amministrazione dalle assegnazioni finanziarie relative al budget FEAGA 2023”.

3. L'allegato V del decreto ministeriale 25 marzo 2016, n. 2173, lettera b), quarto trattino, è modificato aggiungendo il periodo seguente:

“Limitatamente all'anno apistico 2022, il termine per l'effettuazione delle spese è il 31 dicembre 2022”

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO

Stefano Patuanelli